



Federazione
Motociclistica
Italiana

Organi di Giustizia

Proc. n. 9/26

Dec. n. 9/26

Il giorno 15 giugno 2026, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano, 70,

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 80 del R.d.G., la seguente

DECISIONE

In ordine al reclamo presentato dall'avv. Calogero Buscarino, difensore nominato dal sig. Amico Michele, quale genitore esercente la responsabilità genitoriale del pilota minore A.F., avverso il provvedimento di “non classificato” assunto dal CdGD nella prova Campionato CIV Junior Ohvale 190, svoltasi presso il circuito di Magione – Motodromo dell'Umbria - in data 24 maggio 2026.

Il G.S.N., letto il reclamo, in uno agli atti allo stesso allegati, nonché i documenti acquisiti in sede istruttoria, ivi compresi i rapporti del

Commissario di Gara Delegato e del Direttore di Gara, relativi alla manifestazione sportiva innanzi citata (cod. NAZVE007); e vista la relazione del D.d.G. sul predetto gravame, ritenuta la sua competenza,

OSSERVA

In data 26.05.2026 perveniva reclamo a questo GSN, da parte di Amico Michele, per il tramite del suo legale all'uopo nominato, padre del pilota A.F. (n° 26), avverso il provvedimento di non classificato del pilota, assunto in data 24.05.2026 dal CdGD - Campionato Italiano CIV Junior classe Motomini 190 disputata a Magione. Successivamente, in data 3.06.2026, perveniva specifica richiesta di accesso agli atti da parte della difesa del reclamante. Sulla detta richiesta questo GSN decideva con autonomo provvedimento di rigetto comunicato alle parti in data 3.06.2026.

In data 12.06.26 perveniva memoria da parte della difesa, con allegato file video e dichiarazione testimoniale.

Nel merito si osserva che il provvedimento impugnato è stato assunto dal CdGD a seguito di contatto tra le moto n° 26 e 27 (numero di gara del pilota A. F.) con relativa caduta dei due piloti. A seguito di tale incidente, avvenuto in un punto critico del circuito, gli Addetti al Percorso segnalavano la necessità di intervento sanitario per il pilota n° 26, per cui il CdGD decideva di sospendere la gara con esposizione della bandiera rossa. A seguito di tale decisione, il regolamento prevede all'art. 12.1.4.1 *“Solo per le manifestazioni del CIV - Campionato*

*Italiano Velocità, CIV Junior e Campionato Italiano Minimoto: saranno classificati, in tutti i casi di bandiera rossa, i soli piloti attivi che hanno completato almeno il 75% dei giri effettuati dal leader al momento dell'interruzione arrotondati per difetto. Sono definiti piloti attivi e quindi attivamente in competizione, i piloti che regolarmente rientrano in pit lane percorrendo la pista con il motociclo in condizioni ritenute congrue dall'AP. Devono rientrare in pit lane con il proprio motociclo con il motore in moto oppure a spinta (gli AP potranno aiutare solo a spingere il motociclo per riavviarlo) entro 5 minuti dall'esposizione della bandiera rossa, **solo il DdG può definire un pilota attivo, contro questa decisione non è ammesso reclamo**".*

Pertanto dalle verifiche effettuate in parco chiuso, a seguito della fine della gara per bandiera rossa, il CdGD decideva che il pilota n° 26 A.F., non era attivo, atteso che la sua moto, insieme a quella n° 27, erano state trasportate al parco chiuso sul carro addetto al recupero. Quindi assumeva la sua decisione di pilota non attivo per il n° 26 con conseguenziale decisione di status di non classificato per il pilota A.F., come riportato nella classifica in atti.

Avverso tale decisione sul campo viene presentato reclamo dal team del pilota, che, però, dopo attenta verifica degli Ufficiali di Gara veniva dichiarato irricevibile atteso il tenore della sopra richiamata norma "*... solo il DdG può definire un pilota attivo, contro questa decisione non è ammesso reclamo*".

Quindi veniva presentato il reclamo avverso tale decisione al GSN, lamentando il comportamento degli Addetti al Percorso intervenuti a seguito di esposizione di bandiera rossa, che in qualche modo avrebbero confuso il pilota con indicazioni non corrette circa il rientro in gara per completare il giro, e pertanto avrebbero determinato l'impossibilità per lo stesso pilota di completare il giro nei termini previsti dal regolamento, cagionando così la decisione, poi assunta dal CdGD, di essere dichiarato non classificato. In sostanza il reclamo del pilota Amico si basa esclusivamente sul comportamento degli AP dopo l'esposizione della bandiera rossa di sospensione gara. Peraltro nel reclamo viene solo indicata, ma senza nessun riferimento documentale, altra decisione assunta dallo stesso direttore di gara in una situazione simile nella stagione 2024, dove il direttore in quell'occasione avrebbe assunto una decisione diversa favorevole al pilota, ma, si ripete, tale fatto è narrato senza che nessun documento comprovante tale circostanza sia allegato, anche il video allegato alla memoria difensiva pervenuta in data 12.06.2026 non ha alcuna apporto probatorio sul punto per essere senza dato temporale e spaziale, e quindi non valutabile da questo GSN essendo manchevole di riscontro documentale oggettivo.

Così brevemente riassunto l'oggetto del reclamo questo GSN, ai fini del decidere, ha richiesto acquisizione dei video indicati in reclamo, e chiarimenti al CdGD di relazionare su quanto accaduto in detto frangente, con particolare riferimento

all'assumere le dichiarazioni degli AP intervenuti sul posto dell'incidente, con compiuta identificazione degli stessi.

I video non sono pervenuti a questo GSN, ma in ogni caso sono stati acquisiti tutti gli atti ufficiali, e le dichiarazioni rese dal capo posto della posizione 2 intervenuta dopo la caduta dei due piloti. In particolare il direttore di gara, in ordine alla richiesta di integrazione istruttoria, ha riferito nella sua relazione quanto segue: “ *Con la presente in risposta alla sua richiesta a mezzo email, in relazione a quanto in oggetto sono a riassumere i fatti accaduti.*

Nel corso del settimo giro di dieci di Gara1, della categoria MotoMini Italy Series Ohvale 190 è successo l'incidente che ha coinvolto i piloti n°26 Putortì e n°27 Amico di cui in oggetto.

Il luogo dell'incidente di gara è curva 1 e ha interessato l'intervento della postazione n° 2 composta da:

- Cottoni Lorenzo Capo Posto*
- Cottoni Gaetano*
- Ortolani Fabio*

nelle vicinanze della postazione n° 2, in area sicura e protetta, è ubicata la zona di sosta del Trattore Recupero incarico affidato al marshall Marcelloni Sante. Nell'incidente di gara che ha visto coinvolti i piloti n°26 e n°27, gli automatismi di intervento messi in atto dai marshall della postazione n°2 hanno rispecchiato le normali procedure in uso oltre a quanto rammentato al briefing tenuto la mattina stessa, al quale tutti i marshall in servizio hanno partecipato. Nello specifico “in caso di caduta immediata comunicazione radio delle condizioni del pilota coinvolto, a seguire lo stato della pista”.

Vista la dinamica dell'incidente in oggetto i marshall dopo aver dato indicazione sul punto di rientro sul tracciato al pilota n°27, si sono prodigati nell'avvicinamento al pilota n°26 fermo a terra nella via di fuga. Ricevuta dal Capo posto, via radio, la richiesta di intervento sanitario ho immediatamente comandato l'interruzione della gara con l'esposizione della bandiera rossa su tutto il tracciato.

Nel momento in cui il pilota n°27 ha realizzato che la gara era stata sospesa con bandiera rossa ha abbandonato la moto, interrompendo qualsiasi tentativo di riavvio, per dirigersi di corsa verso il pilota soccorso e sincerarsi delle condizioni. Con l'abbandono del mezzo è inconfutabile che il pilota sia non attivo e che i marshall provvedano alla rimozione del mezzo. Il marshall che si avvicina e, solo dopo che il pilota si allontana, sposta la moto appoggiandola al palo della recinzione è Marcelloni Sante.

Dopo di che ho chiesto ai cronometristi di visualizzare a monitor "classifica finale provvisoria" per verificare che tutte le moto fossero al parco chiuso entro i 5 minuti dall'esposizione della bandiera rossa. Appurato che le moto n°26 e n°27 sono rientrate sul carro recuperi e non con i propri mezzi, ho considerato questi piloti NON ATTIVI (NA sulla classifica) applicando l'articolo 12.1.4.1 del Regolamento Velocità.

A classifica esposta, si presentava in segreteria di gara il pilota n°27 accompagnato dai genitori chiedendo di parlare con il Direttore di Gara. Essendo in quel momento in segreteria davo loro immediata udienza. Attaccato verbalmente sulla classifica spiegavo loro l'applicazione dell'articolo 12.1.4.1. A poco sono valse le spiegazioni sul significato dell'articolo in oggetto, sostenendo che il pilota era stato bloccato nel tentativo di rientro sul tracciato.

Convocato in Direzione di Gara il Capo Posto Sig. Cottoni Lorenzo riferiva "di aver dato priorità al pilota a terra, anche perché il pilota n°27 dopo aver

attraversato la via di fuga aveva ancora il motore acceso pertanto gli ho indicato da dove passare per rientrare sul tracciato”.

A domanda se qualcuno avesse fermato il pilota per non farlo rientrare, riferiva “nulla mi è stato detto dai colleghi in merito. La moto era appoggiata alle recinzioni senza il pilota ed è stata caricata sul carro assieme all’altra” .

Successivamente accoglievo in direzione gara i genitori del pilota n°27 facendogli vedere il video, già allegato alla precedente email, gli confermavo la classifica esposta e quindi l'applicazione dell'articolo 12.1.4.1.. A fronte di ciò il Sig. Amico manifestava la volontà di fare ricorso al CDG.

Sul punto si osserva che nel reclamo veniva indicato genericamente “che il direttore di gara ha provveduto ad ascoltare un ufficiale di percorso diverso dal Marshal direttamente coinvolto nell'episodio”, ebbene in considerazione del fatto che gli AP sono sessanta, come risulta dalla distinta in atti, senza una indicazione precisa per potere identificare correttamente il marshal che avrebbe fornito le indicazioni fuorvianti al pilota, il GSN ha richiesto l'identificazione di tutti gli AP presenti nella postazione intervenuta nel punto dell'incidente. Si riporta quanto relazionato dal direttore di gara “ Il luogo dell'incidente di gara è curva 1 e ha interessato l'intervento della postazione n° 2 composta da:

- Cottoni Lorenzo Capo Posto
- Cottoni Gaetano
- Ortolani Fabio

nelle vicinanze della postazione n° 2, in area sicura e protetta, è ubicata la zona di sosta del Trattore Recupero incarico affidato al marshall Marcelloni Sante.

Inoltre è stato escusso dal direttore di gara sul punto, nelle immediatezze del fatto, il capo posto della postazione n° 2 intervenuta, che ha riferito: “Convocato in Direzione di Gara il Capo Posto Sig. Cottoni Lorenzo riferiva “di aver dato priorità al pilota a terra, anche perché il pilota n°27 dopo aver attraversato la

via di fuga aveva ancora il motore acceso pertanto gli ho indicato da dove passare per rientrare sul tracciato”.

A domanda se qualcuno avesse fermato il pilota per non farlo rientrare, riferiva “nulla mi è stato detto dai colleghi in merito. La moto era appoggiata alle recinzioni senza il pilota ed è stata caricata sul carro assieme all’altra” .

Si rappresenta che in atti è presente un breve rapporto del capo posto della postazione n° 2 (Cottoni Lorenzo) con sintetica dinamica dei fatti e attività svolte datata 24.05.2026 ore 11,30. Dalla stessa emerge che la moto 27 (pilota Amico) è stata recuperata dal trattore addetto al recupero insieme alla moto n° 26, ed entrambe condotte in parco chiuso.

Il primo punto da valutare è quello relativo all'articolo 12.1.4.1 Regolamento Velocità che appare granitico sul punto laddove indica chiaramente che non è soggetta a reclamo la valutazione discrezionale del CdGD relativamente alla dichiarazione di pilota attivo. Ciò posto in ogni caso nel caso di specie però tale valutazione è stata assolutamente motivata con precisa indicazione dei presupposti in base ai quali è stata assunta, in particolare, come riportato in relazione dal direttore gara, l'abbandono della moto da parte del pilota n° 27 A.F. ha determinato un chiaro segno di disinteresse al completamento della gara; inoltre la moto n° 27 è stata recuperata dal carro recupero e condotta in parco chiuso con tale modalità, la circostanza viene riportata nella relazione del CdGD ***“Nel momento in cui il pilota n°27 ha realizzato che la gara era stata sospesa con bandiera rossa ha abbandonato la moto, interrompendo qualsiasi tentativo di riavvio, per dirigersi di corsa verso il pilota soccorso e sincerarsi delle condizioni. Con l’abbandono del mezzo è inconfutabile che il pilota sia non attivo e che i marshall provvedano alla rimozione del mezzo. Il marshall che si avvicina e, solo dopo che il pilota si allontana, sposta la moto appoggiandola al palo della recinzione..”*** che sarà poi recuperata dal trattore addetto al trasporto e riportata nel parco chiuso.

Anche sulla doglianza oggetto del reclamo, comportamento AP fuorviante per il pilota, sia dalla escussione del capo posto A.P. del settore interessato dall'incidente (postazione 2), sia dal rapporto redatto in atti, non appare a questo GSN che vi siano state condotte che abbiano potuto generare confusione nel pilota sulla possibilità di completare il giro entro 5 minuti dalla esposizione della bandiera rossa, e sulle modalità di tale azione. Tale ricostruzione, come rilevato, è suffragata dagli atti e dai rapporti ufficiali della citata manifestazione sportiva, sottoscritti dai funzionari F.M.I. a tanto preposti, e che pertanto sono dotati di fede privilegiata, in quanto provenienti da soggetti fidefacenti, ai sensi dell'art. 19 comma 14 del Regolamento del G.C.d.G. e dell'art. 15, comma 15, del Regolamento del G.D.G..

Inoltre vi è da aggiungere che ogni pilota dovrebbe conoscere il regolamento, e in ogni caso dovrebbe essere compito dei team fornire tali conoscenze come iter formativo del pilota stesso, tale deduzione sorge anche in considerazione della caratura e esperienza, nonostante la giovane età, del pilota A.F..

Si deve inoltre rappresentare che la difesa di Amico Michele faceva pervenire memoria difensiva in data 12.06.26 ore 18.50 alla quale veniva allegato un file video e una dichiarazione testimoniale a supporto del reclamo. Per quanto attiene alla memoria è un richiamo al reclamo presentato, nel file video viene riportato una caduta di un pilota in una curva senza dato spaziale e temporale, pertanto non si comprende l'apporto probatorio di tale contributo. Con riferimento alla dichiarazione testimoniale allegata è di soggetto che non è tesserato FMI anno 2026 (come da verifica effettuata da Segreteria Organi Giustizia), e pertanto come da giurisprudenza costante di questo Ufficio non è ammissibile, e in ogni caso non valutabile senza riscontri esterni. Alla luce di tali considerazioni il provvedimento impugnato appare del tutto motivato e aderente alla ricostruzione dei fatti attraverso gli atti ufficiali,

P.Q.M.

il Giudice Sportivo Nazionale,
alla luce dalle considerazioni svolte, della documentazione ufficiale in atti, in particolare della relazione del CdGD, dell'assenza di elementi oggettivi di prova contraria prodotta nell'impugnazione, **RIGETTA** il reclamo nei termini di cui in motivazione.

Depositata il 15 giugno 2026

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

(F.to Avv. Luigi Musolino)

Si comunichi, a cura della Segreteria, a:

- Avv. Calogero Buscarino;
- Amico Michele, n.q.
- Presidente Federale;
- Segretario Generale;
- Gruppo Commissari di Gara;
- Gruppo Direttori di Gara;
- Settore Tecnico Sportivo;
- Ufficio Velocità;
- Motoclub di appartenenza del pilota;
- Ufficio Comunicazione F.M.I..

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.

giustizia@federmoto.it - giustizia@pec.federmoto.it
www.federmoto.it